

ALLEGATO 2

Regione Basilicata – Legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”– CONSIDERAZIONI

1.

Le finalità di questa legge regionale richiamano quelle presenti in altre leggi regionali emanate nelle specifiche materie, inclusa una dichiarata propensione ambientalista, nell’espressione di un minore impatto sull’ambiente.

2.

L’art. 2 definisce i compiti, in materia, della regione, prevedendo che, entro 180 giorni dalla vigenza della legge regionale, la Giunta regionale definisca:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

nonché predisponga la modulistica da utilizzare all’interno del territorio regionale.

Dall’insieme delle attribuzioni rimesse ad atto amministrativo regionale, traspare come vi sia traccia dell’impostazione a suo tempo seguita nella regione Veneto, successivamente seguita anche da qualche altra regione, che appare evidente anche in altri aspetti della legge regionale (al punto che appare opportuno suggerire anche una rilettura delle circolari SEFIT emanate con riguardo alle leggi regionali del Veneto (circ. SEFIT n. 2303 dell’11 marzo 2010 e succ.), Friuli-Venezia Giulia (circ. SEFIT n. 3018 del 31 ottobre 2011) e, in parte, Abruzzo.

3. Analogamente per quanto riguarda i compiti dei comuni (art. 3) individuati nei seguenti, che possono essere assicurati anche in associazione con altri comuni:

- a) il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) l’assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) l’adozione del regolamento di polizia mortuaria;
- d) l’assicurazione del trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Specificando l’aspetto della potestà regolamentare dei comuni (lett. c)), è previsto che il regolamento di polizia mortuaria:

- a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
- f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

Vengono individuate quali funzioni amministrative del comune (che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell’Azienda sanitaria):

- a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;
- b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;

- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

In particolare, per quanto riguarda il ruolo dell'Azienda sanitaria (per inciso, l'art. 4 considera l'Azienda sanitaria regionale), esso riguarda il servizio di medicina necroscopica (art. 10), le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica (artt. 52 e 53; anche se il riferimento dovrebbe essere agli artt. 62 e 63), riguardanti i trattamenti c.d. particolari (quali malattie infettive considerate da specifico elenco regionale) e la potestà, attribuita al sindaco, su proposta dell'ASL, di "imporre" particolari restrizioni (o anche vietare) per lo svolgimento delle onoranze funebri, in caso di grave rischio per la salute pubblica, l'esercizio delle funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari, nonché il rilascio dei pareri, delle certificazioni e dei nulla-osta previsti dalla stessa legge regionale.

4.

L'intero art. 5 (ma anche il successivo art. 6) è dedicato all'**attività funebre**, definita quale "*un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta,*" alcune prestazioni, consistenti in:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S., R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

Immediatamente dopo la definizione di "attività funebre", questa è denominata come "attività di onoranze funebri", la quale è consentita nella regione unicamente a ditte individuali o società (limitazione soggettiva che appare non esattamente coerente con il diritto, e la giurisprudenza, dell'Unione europea) in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla regione (fissandoli anche con analitico dettaglio, cfr.: l'art. 5, comma 2 legge regionale).

È poi stabilito il divieto d'intermediazione nell'attività funebre, prevedendosi altresì che il conferimento dell'incarico (tecnicamente: mandato) per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto, attività che non possono svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali (cfr.: art. 16) e di cimiteri (per quest'ultima fattispecie osservandosi come, salve le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e/o dell'art. 3, comma 1, lett. d) legge regionale *de quo*, quando il cadavere sia nel cimitero dovrebbe esserci già stato un tale conferimento di mandato).

Analogo divieto è posto all'esercizio di attività marmorea e lapidea cimiteriale, ivi compresa la commercializzazione e l'intermediazione di prodotti ed accessori lapidei, alle imprese funebri che non siano in possesso del codice ATECO (presumendosi, per ragioni di contesto, che tale riferimento riguardi l'attività marmorea e lapidea cimiteriale e che il "possesso del codice" debba intendersi in termini di iscrizione camerale dell'azienda).

Inoltre, viene fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e le altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

Viene poi affermato il principio per cui l'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici e con la gestione di cimiteri, incompatibilità integrata, in termini di transitorietà, con la previsione per cui i contratti (eventualmente) in essere cesseranno al termine di 12 mesi dalla pubblicazione della presente.

Per cercare di intervenire sulla annosa questione del procacciamento di funerali si prevede che quando vi sia proposta, diretta o indiretta, di provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi funebri opera, a carico di chi ponga in essere tali comportamenti, se il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 15.000 € ed, in caso di recidiva, vi è la sospensione, da 1 a 6 mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre.

Per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Sospensione e revoca applicabili se ed in quanto il soggetto che compie la violazione sia soggetto esercente l'attività funebre, dato che altrimenti non potrebbe che trovare applicazione se non la sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine è prevista (art. 6) una deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale, limitatamente ai comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le associazioni di comuni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo, sotto il profilo del procedimento, che i comuni eventualmente interessati adottino specifica deliberazione, consigliare (art. 42, comma 2, lett. e) e g) T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), dandone comunicazione alla regione.

Si tratta di una scelta precedentemente fatta in Veneto (cfr.: circolare SEFIT n. 3054 del 22 novembre 2011) e, più recentemente e con minore dimensionamento in termini di popolazione, in Piemonte (cfr.: circolare SEFIT n. 274 dell'8 febbraio 2016), che si motiva per le oggettive difficoltà che si registrano nelle realtà minori.

5.

Nelle definizioni di *cadavere* e resti mortali (art. 7) si segue l'impianto a suo tempo fatto proprio dalla regione Veneto, oltretutto, anche qui, introducendo in norma primaria una previsione già presente in norma di rango secondario (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) sui "resti mortali". Per l'*accertamento della morte* è individuato (art. 8) un *range* temporale (15 – 30 ore), sostanzialmente corrispondente a quanto già previsto dall'art. 4, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (salvo il diverso rango normativo), disposizione reiterata al successivo art. 12, comma 3, ed altresì prevedendo che, se l'accertamento della morte sia avvenuto con il ricorso al tanatogramma, il cadavere possa essere trasportato, previa autorizzazione del comune ⁽¹⁾, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria regolarmente autorizzate - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale con contenitore impermeabile non sigillato, facilmente lavabile e disinfettabile e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

Non si ha qui quello che in alcune regioni è chiamato "trasporto di salma", distinto dal trasporto di cadavere e che la stessa legge regionale definisce quale "*trasferimento durante il periodo di osservazione*" (art. 12), quanto di un vero e proprio trasporto di cadavere, essendo intervenuto l'accertamento strumentale della morte.

Le disposizioni sulla denuncia della causa di morte richiamano l'istituto regolato dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, apparentemente semplificandolo.

L'art. 10 si sovrappone, sostituendolo, all'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 11 si porrebbe nella posizione di surrogare l'art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilevando la distinzione tra una sua "scadenza" ed un suo "termine" (e all'art. 19, comma 3 si parla di "trascorso"), anche qui mutuata da altre fonti, specificandosi come l'osservazione possa avvenire in una pluralità di luoghi, a scelta dei congiunti o altri aventi titolo.

Il "*trasferimento durante il periodo di osservazione*", già incidentalmente ricordato, anch'esso su richiesta dei familiari (i "congiunti" dell'art. 11, comma 4 diventano "familiari" per l'art. 12, comma 1) o altri aventi titolo, può avere la destinazione del domicilio del defunto, della struttura obitoriale o della casa funeraria, anche quando siano in comune diverso (per quanto nella regione) e richiede certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, rilasciata dal medico ospedaliero o dal medico che ha assistito alla morte.

Il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Un tale trasferimento è comunicato, dall'impresa funebre che esegue il trasferimento, tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ASL competente indicando il luogo dove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione: cioè porta a valutare che tale comunicazione, per quanto tempestiva, venga fatta a trasferimento avvenuto.

La comunicazione all'ASL competente per luogo di trasferimento assolve all'esigenza di porla nelle condizioni per effettuare la visita necroscopica ai fini dell'accertamento della morte (art. 8), mentre quella all'Ufficiale dello stato civile (del luogo di decesso e del luogo di avvenuto trasferimento, propendendosi per entrambi) ha mera funzione di notizia, dal momento che tanto i procedimenti regolati dagli artt. 72 e

(¹) Restano, e non avrebbe potuto essere altrimenti, del tutto immutate le disposizioni dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., così come i procedimenti stabiliti dagli artt. 72 e 73 stesso D.P.R. n. 396/2000.

73, così come le autorizzazioni considerate dall'art. 74, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., non ne sono punto influenzati.

Anche l'art. 13 tende a sostituire l'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre l'art. 14 (tanatoprassi) rinvia all'osservanza delle norme nazionali in materia, non essendosi tenuto conto di come queste siano attualmente inesistenti, mentre sono sussistenti quelle relative ai trattamenti d'imbalsamazione, che escono, per il rinvio fattone, immodificate.

L'art. 15 considera la disposizione del corpo per c.d. finalità di scienza, aspetto, in parte, regolato dal Capo VI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltretutto sottovalutando come, trattandosi di materia propria del c.d. ordinamento civile, non sussiste competenza legislativa regionale, bensì quella esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

6.

La definizione di *strutture obitoriali* comprende una pluralità di luoghi, individuati all'art. 16 che ne definisce anche le funzioni, strutture cui si può affiancare la *casa funeraria* (art. 17), struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre ⁽²⁾.

L'allocazione delle case funerarie deve rispondere anche a requisiti di distanza (50 m.) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori, oltreché a requisiti tecnici determinati dalla stessa legge regionale.

Accanto alla casa funeraria, il successivo art. 18 considera altresì la *sala del commiato*, avente la funzione dell'accoglimento, per brevi periodi, del feretro (cioè, cassa chiusa. Cfr.: art. 19, comma 1, ultimo periodo).

Anche per la sala del commiato i requisiti strutturali sono stabiliti dalla stessa legge regionale.

7.

Nella definizione di *trasporto funebre* viene compreso ogni trasferimento di cadavere o resti mortali, quali definiti dall'art. 7, escludendo i trasferimenti interni a strutture sanitarie o socio-assistenziali.

Il collocamento nella cassa del cadavere è previsto una volta completato il periodo di osservazione, casse che devono rispondere alle disposizioni nazionali, con ciò rinviando, senza citarli espressamente, agli artt. 30 (e 31) e 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Viene superata la prescrizione dell'effettuazione del trattamento c.d. antiputrefattivo, salvo che esso non venga prescritto dal medico necroscopo (art. 10) o nelle ipotesi di trasporto funebre all'estero, casi nei quali la sua esecuzione è attribuita a personale dell'impresa funebre appositamente formato (o, in difetto, da personale delegato dall'ASL), il che meriterebbe avere trovato un qualche coordinamento con il successivo art. 27, comma 4 stessa legge regionale.

Va ricordato come (ad es.) l'art. 2 dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 preveda che il confezionamento del feretro, che è preliminare al rilascio del *laissez passer mortuaire*, risulti da "attestazione ufficiale", sollevando dubbi se questa possa essere attribuita a personale di soggetto esercente l'attività funebre, trattandosi palesemente di una funzione pubblica.

La questione si pone anche per la verbalizzazione circa la c.d. verifica del feretro (art. 22, comma 3), per quanto nei trasporti funebri da svolgere nella regione possa anche ammettersi la sostenibilità dell'attribuzione all'addetto al trasporto funebre (qualificato come incaricato di pubblico servizio, essendo lo stesso trasporto funebre qualificato quale servizio d'interesse pubblico, termine poco coerente e che, comunque, non comporta che si sia in presenza di un "pubblico servizio".

Rimane aperta, così come lo rimane nelle altre regioni che hanno attribuito una tale funzione all'addetto al trasporto funebre, la questione che può aversi quando il trasporto funebre si estenda fuori della regione.

Sotto il profilo autorizzatorio, ferma restando la competenza del comune, l'art. 24, comma 2 (anche qui riproducendo previsioni delle leggi regionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia) considera che l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, valga anche quale autorizzazione al trasporto, aggiungendo che, quando la sepoltura o la cremazione avvenga in ambito regionale in un altro comune, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

⁽²⁾ Con ciò sembrando escludersi l'ipotesi che vi possano avere case funerarie gestite da soggetti che svolgano unicamente questa attività, come dovrebbe ammettersi se si tengano presenti i principi del diritto, e della giurisprudenza, dell'Unione europea, il che suggerisce si possa avere una "restrizione" dei servizi in contrasto con tali fonti normative, oltre che con alcune fonti del diritto nazionale.

8.

In materia di *costruzione dei cimiteri*, accanto ad un generico rinvio al T.U.LL.SS., vi è la previsione (anche questa mutuata da altre fonti ed evidentemente non meditata, negli effetti) per cui, in sede di pianificazione comunale, debba tenersi conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno 3 turni di rotazione per le inumazioni ed a 2 turni di rotazione per le tumulazioni, in sostanza duplicando il fabbisogno (per le sepolture ad inumazioni) e introducendo le sepolture a tumulazioni nell'ambito di una fabbisogno, per nulla dire attorno al prevedibile aumento delle volumetrie.

A riguardo della *gestione dei cimiteri* è previsto che se il comune non intenda procedere (o, continuare) alla gestione diretta, è legittimato all'affidamento secondo le norme proprie dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Indipendentemente dalla forma di gestione, è fissata l'incompatibilità tra gestione dei cimiteri ed esercizio dell'attività funebre ed, altresì, con le attività marmoree e lapidee interne ai cimiteri.

Una tale incompatibilità è derogata, riproducendo quanto già considerato all'art. 6, per i comuni montani o associazioni di comuni montani inferiori ai 5.000 abitanti.

Sempre in materia di cimiteri, la determinazione delle fasce di rispetto cimiteriale va fatta tenendo conto di alcuni parametri (art. 30, comma 1).

Inoltre, vengono stabiliti i "*requisiti minimi*" cui deve rispondere ogni cimitero (art. 31, comma 1), inclusa la specificazione dei campi ad inumazione speciale, la cui funzione è definita al successivo art. 37, comma 4, nonché quelli che possono essere realizzati in relazione alle richieste della popolazione e alla luce delle tradizioni locali.

9.

L'art. 35 ripropone nella sostanza l'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre l'art. 36 riconferma il principio dell'individualità della sepoltura congiuntamente a quello della sua identificabilità (prevedendo che gli elementi di identificabilità rispondano, in via generalizzata, a criteri di resistenza agli agenti atmosferici).

10.

Sia per la pratica funeraria dell'inumazione, così come quella della tumulazione, vi è rinvio alle caratteristiche stabilite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. Inoltre, è considerata l'ammissibilità che il comune possa concedere l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e/o per collettività (*sepulture private nel cimitero*), con l'esclusione dei casi in cui la concessione abbia fini di lucro (per altro, non è la concessione, sostanzialmente atto unilaterale del comune a poter avere fini di lucro, quanto questi possano aversi nell'uso che intenda farne il soggetto concessionario).

Come si può cogliere con immediatezza, l'art. 39 appare come tale da affrontare l'intera materia propria del Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto a cui vi è una del tutto minore specificazione.

11.

L'art. 40 regola le esumazioni, tra l'altro ammettendole in qualsiasi periodo dell'anno, mentre l'art. 41 le estumulazioni.

Quando le ossa risultino completamente mineralizzate (*rectius*: scheletrizzate), esse sono destinate al collocamento in ossario comune, salve le eccezioni (art. 42, comma 1) che riprendono la sostanza dell'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto (art. 42, comma 2) sia introdotta la previsione dell'ammissibilità della cremazione (ma si dovrebbe dire: calcinazione) delle ossa contenute nell'ossario comune o destinatevi.

12.

Per quanto riguarda le *tumulazioni extra-cimiteriali*, l'art. 43 affronta la fattispecie già regolata dall'art. 104, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, differenziandosene per il fatto di prevedere una fascia, gravata da vincolo d'inedificabilità e di inalienabilità, non inferiore a quella prevista per i cimiteri, con la conseguenza che i 200 metri vengono, così, a poter essere oggetto di possibile riduzione.

Nel medesimo contesto, la tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.LL.SS.) è soggetta ad autorizzazione comunale, nell'osservanza delle disposizioni regionali considerate all'art. 2, comma 2, lett. f) (osservandosi come il riferimento dovrebbe essere, piuttosto, alla lett. e)) legge regionale.

In ogni caso, la tumulazione privilegiata è effettuata dopo almeno 5 anni dalla morte ⁽³⁾.

⁽³⁾ Ricordando come l'art. 43 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, che prevedeva analoga disposizione, sia stato modificato dall'art. 10 L.R. (Veneto) 23 novembre 2012, n. 43, non solo superando questo limite temporale, ma altresì "... quando è richiesta nei

13.

In materia di *cremazione*, la regione Basilicata si era già dotata di propria legge regionale (L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14, materia su cui re-interviene con gli artt. 45 e seguenti, in larga parte, anche se con minori puntualizzazioni, riprendendo disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, osservandosi come sia specificato il trattamento per i cadaveri portatori di *pace-maker* (art. 47, comma 3).

Anche nella regione Basilicata si fa ricorso ad un "registro per la cremazione" (da istituire da parte dei comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione (non dall'entrata in vigore) della legge regionale, termine posto anche per l'adeguamento, se ed in quanto necessario, delle disposizioni regolamentari comunali), in termini decisamente simili a quelli delle regioni i cui testi costituiscono il modello di riferimento, così come simili, anche sotto il profilo testuale, risultano le norme in materia di conservazione delle urne cinerarie (inclusa la formulazione della "conservazione in ambito privato") e di dispersione delle ceneri. Senza che sia necessario un qualche raffronto tra le disposizioni previgenti, cioè quelle della citata L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14 e quelle della legge regionale qui in considerazione, va tenuto presente il regime transitorio enucleato all'art. 65, comma 1 (avendosi altresì presente il successivo art. 66 abrogante le norme regionali incompatibili o contrastanti con la legge regionale *de quo*), secondo il quale, *fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge*, con ciò dovendosi ritenere che si abbia abrogazione delle norme (anche, di legge regionale) precedentemente in vigore. L'ipotesi è meno peregrina di quanto non possa immediatamente cogliersi in quanto – a titolo di esempio – l'art. 3 della citata L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14 regolava l'affidamento delle urne cinerarie, oltretutto ammettendo che soggetto affidatario delle ceneri potesse essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione (cfr.: circolare SEFIT p.n. 1891 del 20 maggio 2009).

14.

Gli articoli da 52 a 60 regolano quelli che sono definiti quali *cimiteri per animali d'affezione*, materia propriamente pertinente alla polizia veterinaria.

15.

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legge regionale (art. 61) sono attribuite al comune territorialmente competente, che si avvale, per la vigilanza igienico-sanitaria, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio, non senza attribuire funzioni di vigilanza e controllo (e si dovrebbe parlare anche di accertamento, in relazione e per gli effetti degli artt. 13 e ss. L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.) a forse di polizia giudiziaria. In tale contesto, per quanto riguarda le singole sanzioni stabilite, si fa rinvio all'art. 64.

16.

Andrebbero considerate le relazioni tra la legge regionale e le norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in particolare valutando quali disposizioni di questo ultimo risultino abrogate, o sostituite, e quali persistano nella loro vigenza, specie dovendosi considerare l'art. 65, comma 7.

Si tratta di aspetti che portano a considerare il *regime transitorio* (art. 65, ma anche l'art. 66), per il quale, fino alla pubblicazione degli atti amministrativi regionali previsti dall'art. 2, continuano a vigere le "normative" vigenti.

Sempre in materia di regime transitorio si può notare l'attenzione posta al regime delle incompatibilità, in particolare ponendo l'accento sulla gestione dei cimiteri (anche in tal caso, mutuando formulazioni espresse a patenti criticità, come l'obbligo "*separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.*")

Infine, non può evitarsi di osservare come l'art. 65, comma 3 appaia quanto meno fuori luogo, considerandosi l'insistenza nella regione della fattispecie.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività funebre è previsto l'adeguamento, rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, rinviando per i relativi termini agli atti amministrativi regionali, mentre "altre" imprese scontano i termini di adeguamento di un semestre dall'entrata in vigore della legge regionale.

confronti di membri di istituti religiosi", segno dell'emersione di un'attenzione all'art. 1242 C.I.C., che prevede: "*Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.*", cioè non in via generalizzata i membri di istituti religiosi.

Un termine temporale quale quello qui considerato è ancora presente nell'art. 40, comma 3 L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, fissato qui in 10 anni dalla morte.